

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 - Elezioni

Art. 2 - Elezione del Presidente del ROI

Art. 3 - Elezione Aree Macro-Regionali

Art. 4 - Elezione del Consiglio Direttivo

Art. 5 - Elezione del Collegio dei Probiviri

Art. 6 - Modalità di voto

= = =

ART. 1 - Elezioni

1. Le elezioni degli organi e delle rappresentanze si svolgono ogni cinque anni.

2. Il Presidente dei Probiviri o, in sua assenza, il Proboviro più anziano, sentito il Consiglio Direttivo, indice le elezioni per il rinnovo degli organi di governo elettivi del ROI, in concomitanza con l'Assemblea generale dei Soci.

3. Una volta adunata l'Assemblea Generale dei Soci, il Socio Ordinario più anziano (Decano) nomina una Commissione elettorale presieduta dal Decano stesso che sarà affiancato dal Presidente dei Probiviri e da un numero di scrutatori da lui scelti compreso tra 3 e 5.

4. E' compito della Commissione elettorale raccogliere le candidature, accertare le regolarità, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto negli organi di governo elettivo del ROI. La Commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibererà in via definitiva.

ART. 2 - Elezione del Presidente del ROI

1. Possono candidarsi per la Presidenza del ROI salve le incompatibilità previste dallo Statuto tutti i Soci Ordinari che siano iscritti al Registro da almeno 2 anni. La candidatura deve essere comunicata alla Segreteria almeno 30 giorni prima rispetto alla data delle elezioni che dovrà essere comunicata dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio. I soci candidati potranno chiedere che venga pubblicato sul sito il loro curriculum ed il loro programma.

2. Il Presidente del ROI è eletto direttamente dall'Assemblea Generale dei Soci.

3. Il Presidente del ROI è eletto a maggioranza assoluta dell'Assemblea che delibera validamente con il quorum costitutivo previsto statutariamente; in caso di mancata elezione si procederà col sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta maggiori voti, a parità di voti colui che ha maggiore anzianità in qualità di Socio Ordinario.

4. La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro del ROI su cui il socio votante deve apporre il cognome del candidato che intende votare.

5. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Decano dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal Proboviro.

6. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Decano.

7. L'elezione del Presidente precede l'elezione del Consiglio. I candidati all'elezione presidenziale non eletti possono essere ricandidati per l'elezione nelle altre cariche del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

8. In caso di dimissioni, decesso o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno svolte pro tempore dal Vice Presidente. Alla prima assemblea utile si provvederà alla elezione di un nuovo Presidente. Il sostituto resterà in carica per il tempo residuo del mandato originario.

ART. 3 - Elezione Aree Macro-Regionali

1. Ai fini delle procedure di elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri il corpo elettorale del ROI si intende diviso in quattro Circoscrizioni Macro-Regionali rispettivamente denominate:

Area MacroRegione NORD-OVEST: costituita dai Soci Ordinari residenti in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

Area MacroRegione NORD-EST: costituita dai Soci Ordinari residenti in Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;

Area MacroRegione CENTRO ITALIA: costituita dai Soci Ordinari residenti in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise;

Area MacroRegione SUD/ISOLE: costituita dai Soci Ordinari residenti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

ART. 4 - Elezione del Consiglio Direttivo

1. Possono candidarsi per la carica di Consigliere del ROI salve le incompatibilità previste dallo Statuto, tutti i Soci Ordinari che siano iscritti al Registro da almeno 2 anni. La candidatura deve essere comunicata alla Segreteria almeno 30 giorni prima rispetto alla data delle elezioni che dovrà essere comunicata dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio. I soci candidati potranno chiedere che venga pubblicato sul sito il loro curriculum ed il loro programma.

2. Il Consiglio Direttivo è composto di otto membri eletti come segue:

Uno è il Presidente eletto a norma degli articoli che precedono.

Tre sono eletti su base nazionale dall'Assemblea dei Soci tra coloro che si sono candidati.

Gli altri quattro sono eletti in Assemblea rispettivamente dai Soci delle quattro MACRO-REGIONI (NORD-OVEST, NORD-EST, CENTRO ITALIA, SUD/ISOLE), uno per ciascuna. L'Assemblea dei Soci procede in un primo momento all'elezione del Presidente con le procedure di cui all'art. 2, successivamente dei Consiglieri eletti su base nazionale e infine dei restanti Consiglieri eletti dalle Macroregioni. Qualora il risultato di una votazione si concludesse con un risultato di parità fra due candidati si applicano successivamente i seguenti criteri di selezione:

- rinuncia alla candidatura di uno dei due candidati;
- anzianità di iscrizione al ROI;
- ballottaggio con nuova votazione tra i due candidati.

3. Il Consiglio Direttivo nomina il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere, scegliendoli fra i Consiglieri.

4. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti della stessa area elettorale, nazionale o macro regionale, e il nuovo nominato rimarrà in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

ART. 5 - Elezione del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri. Quattro di essi sono eletti dai Soci suddivisi nella quattro MacroRegioni; il quinto è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci; il Presidente viene eletto all'interno dei cinque come sopra designati.

2. Possono far parte del Collegio dei Probiviri o gli esterni all'Associazione o i Soci Ordinari del ROI, che salve le incompatibilità previste dallo Statuto (art. 19 comma 3):

- se Soci Ordinari, abbiano un'anzianità di iscrizione al ROI di almeno cinque anni e non abbiano mai subito provvedimenti disciplinari per violazione del Codice Deontologico;

- abbiano comunicato la propria candidatura alla Segreteria entro 30 giorni prima della data delle elezioni.

3. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Proboviro. La carica di proboviro è incompatibile con qualunque altra carica.

4. Qualora il risultato di una votazione si concludesse con un risultato di parità fra due candidati si applicano successivamente i seguenti criteri di selezione:

- rinuncia alla candidatura di uno dei due candidati;

- anzianità di iscrizione al ROI;

- ballottaggio con nuova votazione tra i due candidati.

5. In caso di dimissioni anticipate o decesso di un proboviro il collegio dei probiviri provvederà alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti della sua tessa area nazionale o macro regionale, e il nuovo nominato rimarrà in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

ART. 6 - Modalità di voto

1. Tutte le elezioni per cariche e rappresentanze si svolgono per votazione a scrutinio segreto.

2. Ogni elettore ha il diritto di votare per non più di un terzo dei nominativi da designare con arrotondamento all'intero superiore.

3. Per la validità delle elezioni riguardanti tutte le cariche elettive previste dallo Statuto del ROI è richiesto il quorum costitutivo e deliberativo previsto dallo Statuto.

4. Ciascun socio può essere portatore di un massimo di 2 deleghe.

5. Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento precedente.